



Estratto del verbale della seduta del 19 luglio 2023

DELIBERAZIONE N. 146

Oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione e la Provincia autonoma di Bolzano in attuazione dell'art.1 comma 4 del decreto legislativo 7 febbraio 2017 n. 16 per la gestione delle attività di manutenzione del Palazzo di Giustizia di Bolzano.

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Maurizio Fugatti | Presidente | presente |
| Arno Kompatscher | Vice Presidente sostituto del Presidente | presente |
| Giorgio Leonardi | Vice Presidente | presente |
| Waltraud Deeg | Assessore | presente |
| Lorenzo Ossanna | Assessore | presente |
| Manfred Vallazza | Assessore | presente |
| Antonella Chiusole | Vicesegretaria generale della Giunta regionale | presente |

Su proposta dell'Assessore Waltraud Deeg

Ripartizione IV – Risorse strumentali

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che:

- il D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 16 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari", a decorrere dall'1 gennaio 2017 ha delegato alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol le citate funzioni ad esclusione di quelle relative al personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale;

- l'articolo 1, comma 2 stabilisce che le funzioni di cui al comma 1 comprendono:

- a) l'organizzazione amministrativa e la gestione giuridica ed economica del personale amministrativo, secondo i criteri e nei limiti indicati nei commi 5, 6 e 7;
- b) la messa a disposizione, la manutenzione e la gestione degli immobili destinati a sedi di uffici giudiziari nel distretto, tenuto conto di quanto previsto dal comma 13 con riferimento alle competenze riservate alle Province in materia di beni immobili;
- c) la fornitura delle attrezzature, degli arredi e dei servizi funzionali agli immobili necessari al funzionamento degli uffici giudiziari;

- ai sensi del citato art. 1 comma 13 sono trasferiti alle Province, con le modalità previste dal D.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115, gli immobili di proprietà dello Stato adibiti a sedi di uffici giudiziari, anche destinati per l'esercizio delle funzioni dei giudici di pace, con il vincolo di destinazione delle funzioni considerate nel medesimo articolo 1;

- il medesimo comma 13 dell'art. 1 stabilisce che sono a carico delle Province gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria, alle ristrutturazioni, nonché agli ampliamenti concernenti gli edifici adibiti a sede di uffici giudiziari;

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo la Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, può avvalersi dei servizi e delle strutture delle Province di Trento e Bolzano che vi provvedono, in relazione ai rispettivi territori, sulla base di apposita convenzione che assicuri l'adeguatezza degli immobili adibiti a sedi degli uffici giudiziari alle esigenze degli stessi nonché la realizzazione degli standard e degli interventi individuati negli accordi con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- al fine di garantire il necessario contemperamento delle varie esigenze nell'ambito di una programmazione unitaria distrettuale secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, la Regione e la Provincia effettuano i lavori e procedono agli acquisti, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, secondo la programmazione unitaria distrettuale e nel rispetto delle procedure definite dai Capi di Corte;

- preso atto che, secondo le indicazioni formulate dalla presidenza della Corte di Appello di Trento, con nota 3083/2023 del 14 giugno 2023, "Le richieste conseguenti alla individuazione dei fabbisogni, opportunamente coordinate dai Presidenti delle tre conferenze permanenti operanti nel distretto, saranno trasmesse al competente ufficio regionale esclusivamente per il tramite della Segreteria tecnica istituita presso questa Corte";

- preso atto altresì che, secondo le indicazioni formulate dalla presidenza della Corte di Appello di Trento con riferimento ai lavori di ordinaria manutenzione relativi al Palazzo di Giustizia di Bolzano, i medesimi saranno programmati secondo quanto deliberato dalla competente

Conferenza permanente, che ne darà comunicazione per conoscenza alla segreteria tecnica della Corte di Appello di Trento che ne terrà conto ai soli fini della ricostruzione del quadro generale degli interventi;

- considerato che la Regione e la Provincia, ciascuna per la parte di propria competenza, eseguono i lavori e procedono agli acquisti, sia quelli già programmati che quelli risultanti da esigenze sopravvenute, purché e in quanto siano stati inseriti nella piattaforma informatica nei limiti delle risorse disponibili e dando priorità agli interventi che rispondono a esigenze di sicurezza;

- resta inteso che la programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi destinati agli uffici giudiziari deve essere inserita, ciascuno per la parte di propria competenza, nella più ampia programmazione della Regione e della Provincia ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) (già art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016);

- la Regione e la Provincia di Bolzano, al fine di garantire un miglior coordinamento delle attività ed una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione del palazzo di Giustizia di Bolzano, sito in piazza Tribunale, convengono sull'opportunità di stipulare apposita convenzione che consenta alla Regione di avvalersi, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del d.lgs. n. 16/2017 citato, delle strutture della Provincia di Bolzano nell'esercizio delle funzioni di propria competenza;

Ritenuto che tale strumento consenta di coordinare e razionalizzare l'attività della Regione e della Provincia nella gestione della delega della giustizia con riferimento alla manutenzione di uno dei principali e più importanti immobili destinati a sede di uffici giudiziari nel distretto;

Visto lo schema di convenzione tra la Regione e la Provincia di Bolzano, in attuazione dell'art.1 comma 4 del D.Lgs. n. 16/2017 citato;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 91 di data 26 maggio 2021 che riserva alla Giunta regionale, tra l'altro, la competenza in materia di assegnazione di risorse alle Province autonome per lo svolgimento delle funzioni delegate;
- n. 223 di data 21 dicembre 2022 “Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023 – 2025”;
- n. 224 di data 21 dicembre 2022 “Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023 – 2025”;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione in quanto la spesa necessaria al rimborso alla Provincia dei costi di realizzazione degli interventi sarà oggetto di successivi provvedimenti di impegno e liquidazione da parte della Dirigente della Ripartizione IV – Risorse strumentali;

ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di approvare, per quanto in premessa, lo schema di convenzione tra la Regione e la Provincia autonoma di Bolzano - al quale potranno essere apportate prima della

sottoscrizione modifiche e integrazione non sostanziali - in attuazione dell'art.1 comma 4 del D.Lgs. 7 febbraio 2017 n. 16 per la gestione delle attività di manutenzione del Palazzo di Giustizia di Bolzano, nel testo allegato quale parte integrante alla presente deliberazione;

2. di autorizzare il Presidente della Regione o suo Delegato alla sottoscrizione della convenzione medesima;
3. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione;
4. di rinviare a successivi provvedimenti della Dirigente della Ripartizione IV – Risorse strumentali l'impegno e la liquidazione della spesa necessaria al rimborso alla Provincia dei costi di realizzazione degli interventi.

Il presente provvedimento e' impugnabile unicamente mediante ricorso:

- al T.R.G.A. di Trento, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, entro 60 giorni, oppure
- al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di conoscenza del medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DER PRÄSIDENT

Maurizio Fugatti

firmato digitalmente / digital signiert

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

LA VICESEGRETARIA GENERALE DELLA
GIUNTA REGIONALE

DIE VIZEGENERALSEKRETÄRIN DER
REGIONALREGIERUNG

Antonella Chiusole

firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO
ADIGE/SÚDTIROL E LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO PER LA
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL PALAZZO DI
GIUSTIZIA DI BOLZANO.**

Tra le parti:

- 1) REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÚDTIROL, di seguito denominata "Regione" con sede in Trento, Via Gazzoletti, n. 2. codice fiscale n. 80003690221 rappresentata da:
Maurizio Fugatti che interviene in qualità di Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Súdtirol;

- 2) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, di seguito denominata "Provincia" con sede in Bolzano, Piazza Silvius Magnago, n. 1, codice fiscale n. 00390090215, rappresentata da:
Arno Kompatscher che interviene in qualità di Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano;

premesse che:

- il D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 16 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Súdtirol recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari", a decorrere dall'1 gennaio 2017 ha delegato alla Regione Trentino-Alto Adige/Súdtirol le citate funzioni ad esclusione di quelle relative al personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale;
- l'articolo 1, comma 2 stabilisce che le funzioni di cui al comma 1 comprendono:
 - a) l'organizzazione amministrativa e la gestione giuridica ed economica del personale amministrativo, secondo i criteri e nei limiti indicati nei commi 5, 6 e 7;
 - b) la messa a disposizione, la manutenzione e la gestione degli immobili destinati a sedi di uffici giudiziari nel distretto, tenuto conto di quanto previsto dal comma 13 con riferimento alle competenze riservate alle province in materia di beni immobili;

- c) la fornitura delle attrezzature, degli arredi e dei servizi funzionali agli immobili necessari al funzionamento degli uffici giudiziari
- ai sensi del citato D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 16, art. 1 comma 13 sono stati trasferiti alle Province, con le modalità previste dal D.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115, gli immobili di proprietà dello Stato adibiti a sedi di uffici giudiziari, anche destinati all'esercizio delle funzioni dei giudici di pace, con il vincolo di destinazione delle funzioni considerate nel medesimo articolo 1;
 - il medesimo comma 13 dell'art. 1 del D.Lgs. 16/2017 stabilisce che sono a carico delle Province gli oneri che si riferiscono alla manutenzione straordinaria, alle ristrutturazioni, nonché agli ampliamenti concernenti gli edifici di proprietà statale trasferiti alle Province adibiti a sede di uffici giudiziari;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo la Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, può avvalersi dei servizi e delle strutture delle Province di Trento e Bolzano che vi provvedono, in relazione ai rispettivi territori, sulla base di apposita convenzione che assicuri l'adeguatezza degli immobili adibiti a sedi degli uffici giudiziari alle esigenze degli stessi nonché la realizzazione degli standard e degli interventi individuati negli accordi con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - al fine di garantire il necessario contemperamento delle varie esigenze nell'ambito di una programmazione unitaria distrettuale secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, la Regione e la Provincia effettuano i lavori e procedono agli acquisti, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, secondo la programmazione unitaria distrettuale e nel rispetto delle procedure definite dai Capi di Corte;
 - si prende atto del fatto che, secondo le indicazioni formulate dalla presidenza della Corte di Appello di Trento, con nota 3083/2023 del 14 giugno 2023, "Le richieste conseguenti alla individuazione dei fabbisogni, opportunamente coordinate dai Presidenti delle tre conferenze permanenti operanti nel distretto, saranno trasmesse al competente ufficio regionale esclusivamente per il tramite della Segreteria tecnica istituita presso questa Corte.";
 - si prende altresì atto del fatto che, secondo le indicazioni formulate dalla presidenza della Corte di Appello di Trento con riferimento specifico ai lavori di ordinaria manutenzione relativi al Palazzo di Giustizia di Bolzano, i medesimi saranno programmati secondo quanto deliberato dalla competente Conferenza permanente, che ne darà comunicazione per conoscenza alla segreteria tecnica della Corte di Appello di Trento, che ne terrà conto ai soli fini della ricostruzione

del quadro generale degli interventi;

- le richieste di lavori oggetto della presente convenzione non inserite nella programmazione, in quanto non programmabili e urgenti, devono essere presentate alla Regione e alla Provincia con le modalità e secondo le procedure dalle medesime concordate;
- le richieste di beni e servizi alla Regione, che non sono oggetto di avvalimento degli uffici provinciali, vengono presentate nel rispetto delle indicazioni formulate dai Capi di Corte per il tramite della Segreteria tecnica presso la Corte d'Appello ed esclusivamente utilizzando l'applicativo informatico all'uopo dedicato;
- la Regione e la Provincia, ciascuna per la parte di propria competenza, eseguono i lavori e procedono agli acquisti, sia quelli già programmati che quelli risultanti da esigenze sopravvenute, purché e in quanto siano stati inseriti nella piattaforma informatica, nei limiti delle risorse disponibili e dando priorità agli interventi che rispondono a esigenze di sicurezza;
- resta inteso che la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi destinati agli uffici giudiziari deve essere inserita, ciascuno per la parte di propria competenza, nella più ampia programmazione della Regione e della Provincia ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) (già art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016);
- la Regione e la Provincia, al fine di garantire un miglior coordinamento delle attività e una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione del palazzo di Giustizia di Bolzano, sito in Bolzano in piazza Tribunale, di seguito indicato come "palazzo di Giustizia" convengono sull'opportunità di stipulare la presente convenzione;

Tutto ciò premesso, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ e della Giunta provinciale n. _____ del _____, che hanno autorizzato la sottoscrizione del presente atto, si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1

Oggetto della Convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione
2. La Regione si avvale degli uffici della Provincia, che si impegna a eseguire gli

interventi di ordinaria manutenzione del palazzo di Giustizia.

3. La Provincia provvede altresì alla fornitura degli arredi qualora gli stessi siano correlati a interventi di straordinaria manutenzione (per es. ristrutturazione aula di udienza, ristrutturazione bagni, ecc.).
4. Fermo restando che i lavori di straordinaria manutenzione del Palazzo di Giustizia sono di competenza della Provincia, restano in capo alla Regione i servizi funzionali agli immobili necessari per il funzionamento degli uffici giudiziari (pulizie, servizio di vigilanza, traslochi, noleggio autoveicoli, ecc), e la fornitura delle attrezzature (arredi non correlati a ristrutturazioni, cancelleria, apparecchiature informatiche, ecc), fermo restando che i medesimi potranno essere oggetto di successiva integrazione della presente convenzione.
5. Su richiesta della Provincia, la Regione può concordare la cessione o il subentro, anche parziale, dei contratti di servizio già stipulati dalla Regione relativi ai servizi oggetto della presente convenzione, quali quelli di facility management.
6. La presente convenzione non riguarda invece i servizi inerenti i sistemi informativi automatizzati che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 16/2017, non sono oggetto di delega da parte dello Stato alla Regione.

ART. 2

Programmazione degli interventi

1. La Regione e la Provincia effettuano i lavori e procedono agli acquisti relativi al palazzo di giustizia, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, secondo la programmazione annuale e pluriennale, tenendo conto dei fabbisogni degli Uffici giudiziari, nei limiti delle risorse disponibili e dando priorità agli interventi che rispondono a esigenze di sicurezza. I lavori di ordinaria manutenzione relativi al Palazzo di Giustizia saranno programmati secondo quanto deliberato dalla Conferenza permanente, che ne darà comunicazione alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno e, per conoscenza, alla segreteria tecnica della Corte di Appello di Trento che ne terrà conto ai soli fini della ricostruzione del quadro generale degli interventi.
2. La Regione e la Provincia, ciascuna per la parte di propria competenza definiscono in maniera coordinata entro il successivo 31 gennaio di ogni anno,

il programma dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e degli acquisti da eseguire sul palazzo di giustizia, distinguendo i costi dei lavori di ordinaria manutenzione e degli arredi, che sono in capo alla Regione da quelli di straordinaria manutenzione, che sono in capo alla Provincia. La programmazione dei lavori e degli acquisti è oggetto di monitoraggio e aggiornamento concordato dalla Regione e dalla Provincia entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. Resta inteso che la Regione e la Provincia ciascuna per la parte di rispettiva competenza procedono all'adozione degli atti di Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).
4. Le richieste di lavori oggetto della presente convenzione non inserite nella programmazione, in quanto non programmabili e urgenti, devono essere presentate alla Regione e alla Provincia con le modalità e secondo le procedure dalle medesime concordate. Resta inteso che le richieste alla Regione, di beni e servizi che non sono oggetto di avvalimento degli uffici provinciali, vengono presentate nel rispetto delle indicazioni formulate dai Capi di Corte per il tramite della Segreteria tecnica presso la Corte d'Appello, esclusivamente utilizzando l'applicativo informatico all'uopo dedicato.
5. Eventuali modifiche delle procedure, volte a rendere più efficienti le modalità di intervento per lavori oggetto della presente convenzione, dovranno essere concordate mediante scambio di corrispondenza tra gli Uffici competenti della Regione e della Provincia indicati all'articolo 5 della presente convenzione. Con le medesime modalità, verranno recepite le eventuali modifiche alle procedure interne agli Uffici giudiziari relative ai lavori oggetto della presente convenzione comunicate dai Capi di Corte. Le procedure di programmazione e le modalità di richiesta di beni e servizi relativi al palazzo di giustizia gestite direttamente dalla Regione non sono oggetto di disciplina della presente convenzione.

ART.3

Regolare esecuzione dei lavori

1. La Provincia si impegna a svolgere le attività oggetto della presente convenzione in tempi congrui e a regola d'arte garantendo il miglior rapporto tra qualità e prezzo secondo la programmazione concordata con la Regione,

- dando priorità ai lavori e servizi di pronto intervento, finalizzati a garantire la sicurezza e il benessere delle persone che operano nel palazzo di Giustizia
2. Sarà cura della Provincia acquisire tutte le autorizzazioni, i permessi, i pareri, i nulla osta, le concessioni e gli altri provvedimenti amministrativi, comunque denominati, prescritti dalla legge per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione. La Provincia risponde per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, derivanti dagli interventi eseguiti o non eseguiti oggetto della presente convenzione.
 3. La Provincia invia, inoltre, alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione relativa all'anno precedente con l'elenco delle attività programmate e di quelle svolte, dando atto degli eventuali scostamenti.
 4. La Regione si riserva il diritto di verificare la corretta esecuzione dei lavori e degli acquisti fatti dalla Provincia per conto della Regione ai sensi della presente convenzione.

ART. 4

Rapporti economici

1. La Regione riconosce alla Provincia gli oneri relativi alle spese per manutenzione ordinaria e per gli acquisti di arredo decisi e sostenuti secondo le procedure e nei limiti di cui alla presente Convenzione.
2. Il rimborso delle spese avviene secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) un importo annuo di € 200.000 a titolo di acconto, liquidato dalla regione alla Provincia previa presentazione di idonea richiesta da parte della Provincia medesima, fermo restando che per l'anno 2023 non si prevede il versamento dell'acconto;
 - b) qualora in corso d'anno, la spesa prevista superi la misura dell'acconto liquidato, la Provincia vi provvede previa autorizzazione della Regione a eseguire le attività indicate richieste e a sostenerne i relativi costi;
 - c) il conguaglio, sulla base di idonea documentazione comprovante l'ultimazione degli interventi e attestante la regolarità e congruità di tutte le spese sostenute nell'anno precedente.
3. Le eventuali economie vengono poste in detrazione delle somme dovute a titolo di acconto o di conguaglio.

ART. 5
Disposizioni finali

1. La presente convenzione ha durata di nove anni dalla data di entrata in vigore, prevista per il primo settembre 2023.
2. Gli uffici competenti all'attuazione della presente convenzione sono:
 - a) per la Regione: la struttura che si occupa di lavori e acquisti per gli Uffici giudiziari, oggi Ripartizione IV - Risorse strumentali, Ufficio tecnico e Manutenzioni, Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia, Ufficio Appalti, contratti ed economato, Ufficio Patrimonio;
 - b) per la Provincia: la struttura che si occupa di manutenzione straordinaria degli immobili provinciali, oggi Ufficio per la gestione tecnica delle costruzioni.
3. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2, comma 5, la presente convenzione può essere modificata ed integrata, previo accordo tra le Parti e mediante atto aggiuntivo; in caso di inadempimento ciascuna delle parti può recedere dalla Convenzione con preavviso di 6 mesi, previa diffida ad adempiere.
4. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 ed esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1962 n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO